

COMUNE DI ZOLLINO

PROVINCIA DI LECCE

IOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE

PARTE ECONOMICA 2022

La Delegazione trattante costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL 22.01.2004, all'uopo convocata con nota prot. n. 7314 del 15/12/2022, nella giornata odierna del 19/12/2022, alle ore 17,00 si è riunita presso la sede del Comune di Zollino per l'esame dei seguenti argomenti:

- contratto collettivo decentrato integrativo anno 2022;
- ipotesi riparto fondo risorse decentrate 2022.

Sono presenti:

- RSU: Dott.ssa Maria Rosaria DE PASCALI;

per le OO. SS.: Luigi DONNO CGIL FP;

: Stefano Bramato CISL FP;

per la parte pubblica :

- Segretario Comunale: Dott.ssa Manuela RIZZO;
- Responsabile UTC : Ing. Raffaele MITTARIDONNA;
- Responsabile Settore Economico Finanziario : Dott.ssa Daniela PERRONE;
- Responsabile Settore Socio culturale, Servizi Demografici e Polizia Locale: Dott. Luigi COSTA;

Visto il CCNL per il comparto regioni ed Enti Locali, sottoscritto in data 21.05.2018;

Preso atto che con deliberazione di G.C. n. 60 del 20.06.2018 è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi degli artt. 7, c.3 e 8 c.2 del CCNL 21.05.2018;

Constatato:

- che in data 23/12/2019 è stato sottoscritto definitivamente il CID 2019-2021;
- che con deliberazione n. 141 del 15/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, la G. C. ha dettato le linee di indirizzo per le trattative propedeutiche alla firma del CCDI 2022;
- che con determinazione n. 303 del 12/12/2022 sono state quantificate le risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 CCNL 21.05.2018;

Dopo ampia discussione le parti sottoscrivono la seguenti ipotesi di CCDI - 2021.

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo, redatto ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21.05.2018, disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili di cui all'art. 68, comma 1, CCNL 21.05.2018, tra le diverse modalità di utilizzo.

Il presente contratto è valido per l'annualità 2022 e conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o di CCNL incompatibili o contrastanti con il contenuto dello stesso.

Art. 2

Costituzione del fondo delle risorse decentrate

Le parti prendono atto che il fondo risorse decentrate a disposizione per l'anno 2022 è quello risultante dalla costituzione di cui alla determinazione R.G. n. 303 del 12/12/2022, effettuata in conformità a quanto stabilito dall'art. 67 CCNL 21.05.2018 (All. 1).

Art. 3

Criteria ripartizione risorse art. 68 CCNL 21.05.2018

1. Le parti prendono atto che le risorse stabili, aventi carattere di fissità e continuità, di cui all'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018, come determinate nel fondo di cui al precedente art. 2, sono destinate al finanziamento delle:

- progressioni economiche storiche pari ad € 4.537,13;
- indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 21.01.2004 pari ad € 2.837,33.

2. Al netto degli impieghi di cui al precedente comma, le parti concordano di destinare le risorse disponibili nella corrente annualità, parte stabile e variabile, confluite nel Fondo risorse decentrate, pari ad € 20.536,33, ai seguenti utilizzi, per i correlativi importi:

➤ indennità condizioni di lavoro (ex art. 70 bis del CCNL 21.05.2018), nella misura stimata di € 1.194,00 (rischio e maneggio valori);

➤ compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018, per un totale di € 5.000,00, come appresso:

- incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): risorse stimate € 5.000,00;

3. Le parti concordano di destinare le residue risorse disponibili del fondo, pari ad € 14.342,33, ai seguenti istituti, per gli importi a fianco a ciascuno indicati:

- € 0,00: alle progressioni economiche nell'anno di riferimento
- € 2.000,00: alle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, commi 1, del CCNL 21.05.2018;
- € 0,00: alle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, commi 2, del CCNL 21.05.2018;
- € 12.342,33: ai premi correlati alla performance, comprensivi della maggiorazione di cui all'art. 69 del CCNL 21.05.2018;
- € 0,00 all'indennità di funzione di cui all' art. 56 sexies del CCNL 21.05.2018;
- € 0,00: all'indennità di servizio esterno ai sensi dell'art. 56 quinquies del CCNL 21.05.2018.

Art. 4

Lavoro Straordinario

1. Le parti prendono atto che per l'anno 2022 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 5.000,00.

2. L' Amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, suddivide ed attribuisce il fondo per il lavoro straordinario disponibile, nel rispetto delle necessità, del numero dei settori e delle unità di personale in servizio in ciascuno di essi.



3. In assenza di tale ripartizione ogni settore può autorizzare lavoro straordinario nei limiti di spesa effettuata l'anno precedente.

4. Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa autorizzazione del responsabile di settore e dovrà essere debitamente motivata. In sede di autorizzazione il responsabile verificherà la capienza del fondo di cui al comma 1. E' diritto di ogni singolo dipendente optare per il pagamento delle ore ovvero per il recupero anche parziale delle ore effettuate.

5. Gli incrementi di risorse e d'attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) non sono computabili nel Fondo straordinari dell'Ente.

6. A domanda del dipendente il lavoro straordinario potrà essere recuperato ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 5

Istituti Applicati

INDENNITA' DI FUNZIONE — CAT. B-C-D (ex art. 12 del CID 2019/2021 Parte Normativa)

Per l'anno 2022 è prevista l'erogazione di tale indennità a favore i n. 1 dipendente cat. C.

INDENNITA' PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' CAT. B-C-D (ex art. 11 del CID 2019/2021 Parte Normativa)

Per l'anno 2022 non è prevista l'erogazione di alcuna indennità.

COMPENSO SERVIZIO ESTERNO P.L. (ex art. 13 del CID 2019/2021 Parte Normativa)

Al personale della polizia locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza che svolge la sua attività in modo continuativo, compete un compenso per ogni giornata di lavoro pari ad euro 1,00. Si precisa che per attività continuativa intende quella svolta sistematicamente (e quindi non in maniera occasionale) in questo modo per almeno il 60% dell'impegno orario giornaliero. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi al suo espletamento. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dall' art. 70-bis, CCNL 21 maggio 2018 (indennità condizioni di lavoro).

INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ex art. 9 del CID 2019/2021 Parte Normativa): INDENNITA' DI RISCHIO

Dipendenti con prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale ai sensi dell'art. 9 del CID 2019/2021 Parte Normativa

Servizio	Categoria	n. addetti
Settore Tecnico	A	1

Per l'anno 2022 l'importo destinato a tale indennità è stimato in € 450,00.

INDENNITA' DI DISAGIO

Nel Comune non è attivo il servizio di turnazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del CID spetta per l'esposizione a situazione di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro con una o più sospensioni nell'arco della stessa giornata lavorativa escluso il turno.

Per l'anno 2022 si individua 1 dipendente al quale spetta l'indennità di disagio quantificata in Euro 144,00.

INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI

Dipendenti con prestazioni di lavoro che comportano il maneggio valori ai sensi dell'art. 9, punto 7 del CID 2019/2021 Parte Normativa

Servizio	Categoria	n. addetti
Settore Economico finanziario	C	1
Settore anagrafe e stato civile	C	2

Per l'anno 2022 l'importo destinato a tale indennità è stimato in € 600,00.

Art. 7

Performance

Le risorse complessivamente destinate alle performance organizzativa ed individuale sono pari ad € 12.342,33, comprensivi della maggiorazione di cui all'art. 69 del CCNL 21.05.2018.

Le parti stabiliscono di ripartire le risorse finanziarie destinate alla premialità tra fondo per la produttività organizzativa dell'Ente (FPOE) e fondo per la produttività individuale dell'Ente (FPIE) secondo la seguente percentuale:

FPOE: 40%

FPIE: 60%.



Art. 8

Posizioni Organizzative

Le parti prendono atto che le risorse storiche destinate alla remunerazione delle posizioni organizzative, come rideterminate sulla base dell'art. 33 comma 2 d.l. 34/2019, ammontano ad € 26.519,29, inclusa l'indennità di risultato (€ 21.628,75 + 4.890,54).

